

# POSSESSO

## L'allontanamento dalla casa non giustifica lo spoglio

Il temporaneo allontanamento dalla casa coniugale da parte di un coniuge, persino in seguito a gravi dissidi familiari tradottisi in una separazione giudiziaria, non può importare automaticamente per lui la perdita di possesso.

Non si può negare un diritto al ripensamento proprio perché la reintegrazione nel compossesso agevola una maggiore tutela dell'integrità familiare e il ripristino di una situazione che dovrebbe costituire normalità.

### **Tribunale di Cassino – Ordinanza 21 novembre 2008**

Il Tribunale di Cassino ha accolto l'azione di reintegrazione presentata dal marito che conveniva in giudizio moglie e figlio, spoliatores, i quali avevano operato il cambio della serratura dell'abitazione familiare senza dargliene notizia né consegnargli le nuove chiavi, ai fini di escluderlo dall'appartamento.

#### **La decisione**

In motivazione il giudice ha osservato che nella fattispecie ricorre l'elemento oggettivo dello spoglio sia per quanto attiene la "violenza" che ben può realizzarsi anche con mezzi indiretti, mediante un'azione che modifichi lo stato di fatto in cui si trova il possessore, in conflitto con la sua volontà; sia per quanto attiene la "clandestinità", da intendersi come stato d'ignoranza di chi subisce lo spoglio nel momento in cui questo è avvenuto.

Presupposto per l'azione di cui all'articolo 1168 del c.c. è, invero, la privazione violenta od occulta anche parziale delle facoltà inerenti al potere esercitato sull'intera cosa ovvero quella privazione che rende meno comodo l'esercizio del possesso medesimo.

#### **La notorietà del fatto**

La reintegrazione deve essere ordinata sulla semplice notorietà del fatto e l'unica difesa utile dello spoliator può fondarsi sull'eccezione *feci sed iura feci*, ovvero contestando al possessore il diritto di possedere.

Il procedimento sommario in esame è infatti, volto alla sola tutela della situazione di fatto, per cui non potranno avere alcun rilievo aspetti diversi, come quelli attinenti alla crisi familiare.

Tali aspetti dovranno essere esaminati in altra sede (Giudizio di separazione) e non può trovare fondamento l'eccezione sulla mancanza del titolo in capo alla ricorrente, sia per la natura dell'azione possessoria, sia, soprattutto, perché la legittimazione del ricorrente deriva dal notorio carattere di "abitazione coniugale" dell'immobile in questione.

Carattere mai negato della resistente.